

Lucolese N. 27/2016



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. IV-DOG/035/2016/CA

Roma, 13 SET. 2016

Allegati:1

**AL PRESIDENTE
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

ROMA



m_dg.DOG.13/09/2016.0123372.U

**AI PRESIDENTI
DELLE CORTI DI APPELLO
LORO SEDI**

E, p.c.

**ALLA DIREZIONE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE**

SEDE

(Rif.Prot. m_dg.DAG.05/05/2016.0082238.U)

CORTE APPELLO GENOVA PRIMA PRESIDENZA
14 SET. 2016
N° 5386/16

**ALL'ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA**

**AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
SEDE**

OGGETTO: Circolare Uffici NEP – Decorrenza degli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio con riguardo al pagamento dei diritti di notifica dell'atto introduttivo di un giudizio nel processo civile, nell'ipotesi di depositata istanza

di ammissione al Consiglio dell'Ordine e di non ancora ottenuta delibera di ammissione.

E' pervenuta dalla Direzione Generale della Giustizia Civile apposita nota richiamata in indirizzo riguardante quesito, formulato da un avvocato del Foro di Paola, con il quale si chiede di chiarire la decorrenza degli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, con riferimento al pagamento dei diritti di notifica dell'atto introduttivo di un giudizio nell'ipotesi di depositata istanza di ammissione al Consiglio dell'Ordine e di non ancora ottenuta delibera di ammissione.

Come è noto, la materia in esame, nelle linee generali, è stata affrontata nella circolare prot. m_dg.DAG.14/07/2015.1033148.U (All. 1), emanata dalla Direzione Generale della Giustizia Civile, nella quale viene precisato che "il d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 non disciplina in modo esplicito la decorrenza degli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato nel processo civile mentre, all'art. 109 del citato d.P.R., stabilisce espressamente la decorrenza dell'istituto nel processo penale riconducendo tale momento alla <data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato>".

Diversamente dalla disciplina adottata per le cancellerie civili, per le quali l'Amministrazione ha ritenuto opportuno uniformarsi all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 24729 del 23 novembre 2011 – secondo cui "il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione (che deve avvenire, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 126, nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione), porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell'istante per un fatto ad esso non addebitabile" – per gli Uffici NEP tale soluzione non può trovare accoglimento per le motivazioni di seguito illustrate.

In primo luogo, l'Ufficio NEP all'atto della presentazione dell'atto introduttivo del giudizio di cui trattasi, da parte del difensore della parte richiedente, deve provvedere in base alla tipologia del medesimo – a seconda che trattasi di un atto a pagamento a carico della parte richiedente o è esente in quanto ricadente nel gratuito patrocinio a spese dello Stato – alla registrazione nel registro cronologico previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

A differenza della cancelleria che – qualora non venga emanato il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per il giudizio richiesto – provvede ad attivare l'iter

procedurale per il recupero delle spese occorse nelle more dell'emanazione del predetto provvedimento ai sensi della precitata normativa del Testo Unico delle spese di giustizia, l'Ufficio NEP – in caso di esito negativo della richiesta di gratuito patrocinio – è, allo stato, impossibilitato ad attivare la procedura di recupero dei diritti di notifica, indennità di trasferta ed eventuali spese postali relativi all'atto notificato in regime di esenzione, avendo definito la natura dell'atto al momento della sua iscrizione nel registro cronologico informatico GSU WEB – nel caso di specie, come atto esente – che non prevede peraltro possibilità di rettifiche tecniche per inserire spese addebitate alla parte in un secondo momento per la ragioni di cui sopra, ipotesi che qualora fosse praticabile avrebbe ripercussioni sullo stato della contabilità mensile dell'Ufficio NEP interessato.

Pertanto, la parte richiedente la notifica di un atto facente di un giudizio per il quale è stata richiesta l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato e non è stato ancora emanato il relativo provvedimento di ammissione, deve anticipare all'Ufficio NEP le somme necessarie per procedere alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, riservandosi di richiedere alla competente cancelleria – presso la quale è incardinato il processo civile – il rimborso delle stesse a seguito dell'emanazione del positivo provvedimento in questione a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati interpellato.

IL DIRETTORE GENERALE

Barbara Fabbrini



ALL.1

Hai cercato:

o data di firma: Anno 2015

[Torna indietro](#)

Circolare 14 luglio 2015 - Decorrenza degli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile

14 luglio 2015

**Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile
Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851
Ufficio I**

Prot. m_dg.DAG 14/07/2015.0103148.U

Al Sig. Presidente della Corte Suprema di Cassazione
Roma
Ai Sigg. Presidenti delle Corti d'appello
Loro Sedi
e p.c. Al Sig. Capo dell'Ispettorato generale
Sede

Oggetto: decorrenza degli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile

Pervengono a questa Direzione Generale diversi quesiti con i quali si chiede di chiarire la decorrenza degli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile.

Preliminarmente si evidenzia che il d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 non disciplina in modo esplicito la decorrenza degli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile mentre, all'articolo 109 del citato d.P.R., stabilisce espressamente la decorrenza dell'istituto nel processo penale riconducendo tale momento alla "data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato".

Sul punto appare, tuttavia, utile evidenziare che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 24729 del 23 novembre 2011, nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'opposizione al decreto di liquidazione degli onorari di avvocato per l'attività prestata a favore di parte ammessa al gratuito patrocinio, ha ritenuto che "il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione (che deve avvenire, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 126, nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione), porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell'istante per un fatto ad esso non addebitabile".

La Suprema Corte di Cassazione, in linea con il principio espresso, ha quindi affermato ritiene che l'avvocato ha diritto al riconoscimento di quelle voci di spesa strettamente collegabili alla collazione dell'atto introduttivo, sul presupposto dell'avvenuto deposito presso il competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, in epoca anteriore al deposito di tale atto, dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, tenuto peraltro conto della circostanza che il predetto Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 122 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nel valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere con l'istanza in parola, opera necessariamente un esame dell'atto introduttivo del giudizio e, quindi, di tutta l'attività ad esso connessa.

Nel caso esaminato ha dunque concluso che "l'ammissione al gratuito patrocinio sia avvenuta con decorrenza dal deposito del reclamo in cancelleria".

Tanto rappresentato, pur in mancanza di una espressa disposizione normativa in materia, questa Direzione Generale ritiene opportuno uniformare l'attività degli uffici giudiziari all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la conseguenza che gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio possano decorrere dal deposito dell'atto introduttivo in cancelleria.

La cancelleria dovrà in ogni caso accertare che l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio sia stata regolarmente depositata, presso il competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, prima del deposito dell'atto introduttivo, sebbene il relativo provvedimento di ammissione non risulti ancora emanato.

Da ciò discende che dal momento del deposito dell'atto introduttivo in cancelleria, le spese della relativa procedura potranno essere annotate sul foglio delle notizie in base ai criteri stabiliti dalle norme del Testo Unico sulle Spese di Giustizia.

Sarà onere della parte istante depositare presso la cancelleria competente e senza indugio il provvedimento di ammissione al patrocinio a carico dello Stato.

In caso di rigetto dell'istanza di ammissione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, l'ufficio giudiziario attiverà la procedura di riscossione degli importi non versati così come annotati sul foglio delle notizie.

Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.

Roma, 14 luglio 2015

Il Direttore Generale
Marco Mancinetti

